CAMERA DEI DEPUTATI N. 651

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI VITTORIO, LIZZADRI, NOVELLA, SANTI, FOA, BERLINGUER, DI NARDO, CAPALOZZA, DIAZ LAURA, GATTI CAPORASO ELENA, GULLO, MAGLIETTA, MARTUSCELLI, MUSOLINO, MUSOTTO, NAPOLITANO GIORGIO, ORTONA, PIERACCINI, SANSONE, TARGETTI

Annunziata il 18 febbraio 1954

Inquadramento del personale dattilografo e amanuense degli uffici giudiziari nelle categorie del personale civile statale non di ruolo

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Vi è una categoria di lavoratori che sempre e in ogni occasione ha suscitato l'unanime comprensione per la tragica situazione in cui è costretta a vivere ed a trascinare la propria esistenza, senza che sia però mai intervenuto un provvedimento qualsiasi che valesse a tradurre in termini concreti quella comprensione.

È la categoria dei dattilografi e degli amanuensi assunti presso gli Uffici giudiziari in forza del decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e retribuiti con i soli proventi di cancelleria, conformemente alle disposizioni dello stesso decreto-legge n. 745 del 1924, il cui articolo 99 espressamente dispone che detti dattilografi e amanuensi, assunti per i soli lavori di copiatura, « in nessun caso possono essere adibiti a lavori diversi dalla semplice copiatura ».

Senonché, è accaduto e accade che, per quella che è l'abituale e notoria deficienza di personale degli Uffici giudiziari, i dattilografi e gli amanuensi sono stati praticamente adibiti ai più svariati lavori, propri degli uffici di esecuzione e di cancelleria, con ciò arrecando indubbi ed enormi vantaggi all'Amministrazione della Giustizia. Ciò nonostante, la retribuzione, di cui dattilografi e amanuensi sono provvisti, ben difficilmente supera le 15.000 lire mensili e, in moltissimi casi, si aggira, sempre mensilmente, sulle cinquemila lire, senza contare che essi, pur essendo adibiti a compiti di istituto e pur rendendo preziosi servizi alla collettività nazionale, non hanno alcuna garanzia di stabilità e continuità di lavoro, non hanno prospettive o progressione di carriera, non godono di ferie, di assicurazioni sociali, di assistenza sanitaria, ecc.

Non è proprio il caso di spendere soverchie parole per dimostrare l'assurdità e l'immoralità di una situazione di tal genere, sulla quale si sono inutilmente soffermati tecnici e politici di ogni tempo e di ogni colore, a cominciare dallo stesso Ministro di grazia e giustizia che, nel 1947, eseguì tutti gli studi preparatori per la emanazione di apposito decreto, il quale provvedesse alla sistemazione del personale in oggetto; e il provvedimento non fu, poi, formato a causa della sopraggiunta crisi ministeriale.

Vengono, in ordine di tempo, le due interrogazioni che l'onorevole Lecciso rivolse nel 1949 e nel 1950 al Ministro di grazia e giustizia, prospettando la necessità di dare uno stato giuridico alla categoria degli amanuensi

e dei dattilografi degli Uffici giudiziari mediante l'inquadramento nel ruolo di gruppo C delle Cancellerie, che allora era per istituirsi, e ricevendo dal Guardasigilli in carica, onorevole Piccioni, assicurazioni che si sarebbe provveduto

In epoca successiva, discutendosi il bilancio della giustizia al Senato e avendo i senatori Conti, Macrelli e Romano caldeggiata la sistemazione dei dattilografi e degli amanuensi il Ministro Zoli dichiarò nella seduta del 24 aprile 1952 che, in sede di riforma generale dell'Amministrazione, si sarebbe provveduto anche ad una sistemazione più ampia dell'ordinamento delle Cancellerie, inteso non come ordinamento della carriera di cancelliere ma come ordinamento dei servizi.

La questione della sistemazione dei dattilografi e degli amanuensi venne risollevata alla Camera dei deputati ove, discutendosi lo stesso bilancio della giustizia (stampato 2673-A dell'8 luglio 1952) il relatore, onorevole Caserta, rilevò con soddisfazione che una proposta di legge aveva provveduto alla sistemazione degli avventizi dell'Amministrazione giudiziaria, ma espresse il suo vivo rammarico per il fatto che nulla era stato fatto per « una categoria, non numerosa ma non per questo trascurabile, finora però assolutamente trascurata Sono gli amanuensi che, formalmente, sono dei giornalieri assunti con contratto diretto e personale dei cancellieri capi delle Corti, *ma in realtà sono veri funzionari, perché compiono un lavoro da cancellieri*, spesso senza limitazione di orari e sempre con piena soddisfazione dei dirigenti ».

« La quasi totalità di questi » – proseguiva il relatore onorevole Caserta – « è composta di giovani che negli anni 1945-1947, tornati dalla guerra e disoccupati, accettarono questo lavoro, autorizzato dalle superiori gerarchie giudiziarie, nella certezza di una sistemazione futura. Ora, a distanza di anni, essi ricevono ancora un salario che si aggira sulle cinquemila lire mensili, col timore costante di essere lanciati sul lastrico ».

Concludendo la sua relazione, l'onorevole Caserta non esitò ad affermare che « *un elementare dovere di giustizia impone di provvedere alla sistemazione di questi amanuensi* »; e, ad avvalorare così saggia e logica conclusione, ricordiamo che il 13 marzo 1953 discutendosi innanzi alla III Commissione permanente della Camera quella che è stata poi la legge 9 aprile 1953, n. 262, fu approvato, su proposta dell'onorevole Lecciso e con l'adesione del relatore onorevole Colitto e dell'onorevole Capalozza, il seguente ordine del giorno:

« La Commissione III (Giustizia), considerato che occorre dare con urgenza uno stato giuridico agli amanuensi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i quali versano in condizioni di estremo disagio, preso atto del riconoscimento contenuto nella relazione governativa, che precede il disegno di legge in esame, secondo cui l'elevato costo della vita non consente più di retribuire gli amanuensi addetti alla copiatura nei modesti limiti del passato; fa voti che il Governo provveda a presentare un disegno di legge per la sistemazione della predetta categoria di benemeriti lavoratori ».

La fine della legislatura e il conseguente scioglimento del Parlamento non hanno consentito che l'unanime voto della Commissione fosse tradotto in atto. A tanto provvede l'acclusa proposta di legge, la quale, volendo realizzare un programma minimo, si limita ad inquadrare il personale in oggetto tra le categorie di personale statale non di ruolo, ad esso estendendo l'applicazione delle relative disposizioni di legge col riconoscimento del servizio prestato in qualità di dattilografo o amanuense.

Per gli evidenti principi di giustizia cui la proposta è ispirata: per le ripetute promesse che alla categoria sono state fatte e per la conseguente legittima aspettativa che ne è derivata, per il modestissimo onere finanziario che al bilancio dello Stato deriverà in conseguenza dell'attuazione della legge; per queste ed altre considerazioni, tutte di ordine morale e, quindi, tutte indiscutibili, noi confidiamo che la nostra proposta possa ben presto diventare legge formale dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale che alla data del 1° gennaio 1954 è in servizio presso gli Uffici giudiziari in qualità di dattilografo o amanuense e che è stato assunto in servizio ai sensi dell'articolo 99 del decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, passa alle dipendenze dello Stato con effetto dalla data predetta.

Il personale stesso è inquadrato nelle categorie 1ª, 2ª e 3ª della tabella I annessa al decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, sulla base del titolo di studio da ciascuno posseduto. Per l'inquadramento nella categoria 3ª si prescinde dal titolo di studio.

ART. 2.

Al personale che viene inquadrato ai sensi del precedente articolo 1, si applicano tutte le disposizioni di legge relative al personale civile statale non di ruolo, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 aprile 1948, n. 262, e alla legge 5 giugno 1951, n. 376.

Il servizio prestato in qualità di dattilografo o amanuense è valido ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio richiesta dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 aprile 1948, n. 262, per il collocamento nei ruoli speciali transitori.

La domanda per ottenere il collocamento nei predetti ruoli speciali transitori deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi dal compimento della prescritta anzianità di servizio o, qualora l'anzianità stessa sia già compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre sei mesi da questa data.

ART. 3.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con le economie del bilancio del Ministero di grazia e giustizia e con il reperimento di nuove fonti derivanti dalle eventuali maggiori entrate.